

Lotta Continua
25.x.1972

3

Giustizia popolare e giustizia borghese nella resistenza

Dalla relazione del prefetto

Da una « Relazione sulla situazione politica, economica ed industriale, nonché su situazioni speciali della provincia » inoltrata dalla prefettura di Genova al Comando della polizia germanica il 1. aprile 1945:

«...6. - Il 15 marzo, alle ore 12 circa, tre giovani sui trent'anni si presentavano allo stabilimento Ansaldo Cerusa di Genova Voltri col pretesto di conferire col capo servizio. Mentre uno dei predetti teneva a bada il sorvegliante Magnoli Angelo e il fattorino Cavaglioni, minacciandoli con la pistola, gli altri due, dopo essere entrati nell'ufficio vigilanza esplodevano due colpi di pistola contro il capo turno Salis Salvatore, uccidendolo.

9. - Il 19 marzo, alle ore 18,30 circa, la guardia scelta ausiliaria di polizia Atene Lino, mentre unitamente alla fidanzata Gallegari Lidia percorreva la via Pontinia di Genova Rivarolo, veniva fatto segno da tre sconosciuti a colpi d'arma da fuoco. Il predetto agente rimase gravemente ferito, deceduto durante il trasporto in ospedale, mentre la fidanzata Gallegari Lidia riportava ferite e veniva ricoverata all'Ospedale con prognosi riservata.

11. - Il 25 marzo, alle ore 17,30, due individui armati e col viso bendato, presentatisi al capo guardia delle carceri di Sestri Ponente, Ferruglio Egisto, gli intimarono, sotto la minaccia delle armi, di aprire il cancello e consegnare loro il detenuto Roncello Pietro, anarchico. Il Ferruglio, preso dal panico, aderiva alla richiesta consegnando il detenuto, col quale i due sconosciuti si allontanavano.

13. - Il 25 marzo, alle ore 22,30, tale Cambiaso Gaetano, di anni 52, oste, mentre transitava per questa via Piacenza diretto alla propria abitazione veniva avvicinato da un tranviere

cia la lotta armata tra proletariato e borghesia, ancora prima di essa, nelle fasi iniziali del processo rivoluzionario, gli atti di giustizia proletaria sono per lo più atti individuali. E' la fase in cui avvengono i cosiddetti « eccessi », in cui alcuni di essi assumono un significato decisamente ambiguo e oggettivamente recuperabile dalla borghesia (si guardi al caso delle donne rapate a zero perché erano andate a letto coi nazifascisti: i giornali borghesi plaudivano a questa iniziativa, contenti che i proletari si dimenticassero di ben altri personaggi che coi tedeschi avevano collaborato). E' una fase comunque necessaria e liberatrice, in cui le masse si esercitano in un uso corretto della violenza contro i loro nemici diretti, prendono coscienza della loro forza e della loro capacità di colpire e sconfiggere l'avversario.

La legalità borghese distrutta

C'è poi l'altro livello, più strettamente legato alla « maturità » del processo rivoluzionario, al momento in cui le masse si organizzano, in cui si definisce un'avanguardia organizzata. A questo livello gli atti di giustizia proletaria assolvono pur sempre al loro compito principale, che è di colpire e distruggere inesorabilmente il nemico di classe, ma i loro contenuti politici sono infinitamente più ricchi e diversi. Con essi nasce un diritto proletario completamente diverso da quello borghese, con norme, valori, principi completamente rovesciati. Un diritto che fondamentalmente mira ad educare le masse, a fare dell'atto di giustizia un momento collettivo di presa di coscienza dei valori ideologici che accompagnano e si realizzano nell'esecuzione del nemico, che smette le sue dimensioni individuali, cessa di essere « la rivincita di un egoismo su tut-

giava il dominio della borghesia in Italia ad « epurare » lo stato borghese, le sue istituzioni, la sua classe dirigente. Un processo di epurazione, (che doveva essere la sistematizzazione e la continuazione a livello politico più generale delle migliaia di singoli episodi di giustizia proletaria che in Italia c'erano stati spontaneamente tra le masse), in realtà non fu, a questo livello strategico e organizzato, neanche iniziato.

Quello che qui vogliamo sottolineare è che quegli atti di giustizia proletaria compiuti durante la resistenza non assolvero neanche in parte ai loro compiti verso le masse; non riuscirono cioè a tradursi in strumenti di educazione delle masse e di risoluzione delle loro contraddizioni, e neanche a far crescere a livello soggettivo la coscienza rivoluzionaria dei proletari che li eseguirono o vi assi-

stettero. E' forse questa la responsabilità più grossa che il PCI si è assunto nei confronti del proletariato italiano in quegli anni di lotta. La responsabilità cioè di castrare, e distorcere quel processo rivoluzionario che le masse spontaneamente avevano iniziato, di aver costretto il proletariato italiano ad abbandonare quel terreno dell'esercizio della violenza di massa contro i nemici del popolo che esso spontaneamente aveva scelto e che spontaneamente praticava con tanto eroismo, per piegarlo ad un uso della giustizia che nei contenuti, nelle forme in cui si esplicava, nei valori a cui si ispirava, era quello della borghesia, quello dell'avversario di classe. E non solo castrare e distorcere, ma addirittura reprimere l'uso della violenza di massa è il compito storico che il PCI allora si prefisse.



L'irresistibile carriera di un giovane magistrato (Cali!)

La scelta del PCI fu quella di garantire la continuità delle strutture statali borghesi, ricomponendone le fratture, rivitalizzandone i contenuti. Il problema della giustizia proletaria divenne il problema della magistratura non compromessa col fascismo, di tribunali borghesi « giusti », di norme e leggi « democratiche ». Esempio è la storia di Torino e dei rapporti che qui si stabilirono tra la magistratura torinese e il CLN (l'organismo politico che guidava la resistenza e in cui il PCI era chiaramente

A costoro il CLN affidò come compito « istituzionale » quello di inserire tra le masse e i loro nemici, tra i partigiani e i fascisti, un'istanza apparentemente « neutra », che condannasse sì i fascisti colpevoli dei delitti più atroci, ma che mantenesse come solido punto di riferimento l'ideologia della classe dominante, gli stessi valori morali.

« La magistratura cospirante — è Peretti Griva che parla — concordava sulla piena possibilità di colpire i traditori della patria e i profanatori della civiltà e della umanità, attra-

il nome. Il che, nei due casi, si risolse in una demoralizzazione del popolo ed in motivo di sfiducia nei pubblici poteri ». La proposta del CLN cui Peretti Griva si opponeva era di affidare i delitti commessi dai fascisti non più alla competenza dei tribunali ordinari ma ad un tribunale straordinario, le cosiddette Assise del popolo. Non si trattava assolutamente di tribunali rivoluzionari: a presiederle erano pur sempre due giudici « togati », cioè di carriera, ed il popolo in esse rappresentato non nei suoi interessi e bisogni collettivi, ma per il tramite di alcuni cittadini che « 1)

tigiana. Così ad un anno dalla liberazione, sul numero speciale di « 25 Aprile » del 1946 edito dall'ANPI di Torino, egli sintetizzava le direttive che avevano ispirato il suo lavoro. « Da un lato, era necessario dare una organizzazione ed una regola uniforme a questi tribunali partigiani onde renderli idonei al loro duplice fine immediato: punire le spie e i criminali di guerra, e liberare le formazioni dai pochi elementi non degni. Ma dall'altro era anche più necessario e vitale impedire che venissero commessi errori, spiegabili fin che si vuole con le eccezionali circostanze di una

da lui conosciuto solo di vista, il quale lo invitava a versare del denaro a favore del partito comunista, facendolo quindi segno di colpi di arma da fuoco.

9-bis. - Il 10 marzo, verso le ore 12, una quindicina di giovani sconosciuti, presumibilmente ribelli, faceva improvvisa irruzione nella mensa dello stabilimento Cerusa di Ge-Voltri e uno di essi che sembrava essere il capo, profferiva ad alta voce le seguenti parole: « E' giunta l'ora! Basta! A morte i fascisti, viva i partigiani, difendiamo le nostre famiglie, viva il partito dei giovani ». Contemporaneamente altri sconosciuti bloccavano i telefoni e trattenevano il vice direttore e i sorveglianti.

La relazione continua ancora così per un bel pezzo; il burocrate fascista elenca con scrupolosa precisione tutte le vittime della violenza proletaria, le azioni della guerriglia partigiana, gli atti di giustizia popolare.

Dalla relazione abbiamo stralciato soltanto alcuni di questi ultimi: le esecuzioni dei nemici del popolo, la punizione delle donne proletarie che si vendono al nemico, il sequestro e l'arresto dei dirigenti e dei capi-fabbrica, il prelevamento di fondi per la lotta armata presso quelli che più visibilmente si ingrassano sulle spalle delle masse. Atti di questo genere la resistenza ne ha visti a migliaia. A citarli tutti verrebbe fuori un documento impressionante di quella che fu la pratica costante e quotidiana della violenza di massa in quei venti mesi di lotta armata.

Atti di guerra e atti di giustizia

Per trarne delle indicazioni politiche è però necessario all'interno di questi atti fissare una prima discriminante. E' necessario cioè distinguere gli atti di guerra vera e propria, dagli atti di giustizia proletaria. I primi sono diretti contro il nemico in quanto esercito, in quanto potenza militare, in quanto invasore o occupante; i secondi sono momenti essenziali dello scontro ideologico: colpiscono i nemici del popolo in quanto strumenti e depositari dell'ideologia borghese, dell'ideologia dello sfruttamento, dell'oppressione e della negazione dei bisogni materiali delle masse. Ancora all'interno degli atti di giustizia proletaria così definiti è necessaria una distinzione. Esistono anche qui due livelli: il primo è quello della spontaneità. Quando comin-

ti gli strumenti di oppressione uguali fondati sull'egoismo ».

Il nemico del popolo giustiziato, in questa fase, non è solo più chi con i suoi soprusi e i suoi delitti aveva oppresso le masse, ma un campione di quella ideologia che soprusi e delitti aveva eretto a sistema. E non basta; in questa fase l'esercizio della giustizia proletaria ha anche il compito fondamentale di risolvere le contraddizioni che la borghesia ha seminato a piene mani tra le masse. Il rovesciamento dei valori del diritto borghese vuol dire proprio questo: le categorie del « bene » e del « male » non si identificano più con gli onesti, i lavoratori, le persone per bene, da una parte, i vagabondi, i ladri, gli sfaticati, i delinquenti dall'altra. Il diritto borghese e i suoi strumenti tribunali, polizia, carceri, ha avuto il compito storico proprio di acuire e di rendere permanente questa spaccatura, questa divisione tra le masse.

Rovesciarne i presupposti vuol dire non più divisione tra chi sta in galera e chi ne è fuori, ma tra chi sta con le masse e chi se ne allontana o gli sta contro. Ecco così che cambia la stessa definizione di atti che pure sono uguali. Nel caso raccontato dal prefetto di Genova nella sua relazione dell'aprile del '45 si definiva **rapina** ai danni dell'oste, quella che per i compagni era, per dirla nei termini della legalità borghese, un **prelievo fiscale**. « Rubate ai ladri! » era la parola d'ordine del PCF a Parigi durante la resistenza.

E' questa la fase delle masse organizzate, in cui gli atti di giustizia proletaria sono riportati ad istanza centralizzatrice che vigili sui suoi contenuti politici, li riporti alla loro fondamentale incombenza di « ridurre le masse », di « risolvere le contraddizioni in seno al popolo ». Questa istanza che è insomma il partito rivoluzionario, l'Armata Rossa della rivoluzione cinese.

L'epurazione mancata

Nei venti mesi di lotta armata in Italia, operai, partigiani, espressero la loro carica di odio anticapitalistico in una serie di innumerevoli atti di giustizia proletaria, facendo tutto da soli e spontaneamente. Fu tanto quello che essi riuscirono a fare, ma non bastò. Basta oggi guardarsi intorno, venticinque anni dopo, per vedere come la resistenza non riuscì neanche a scalfire le strutture su cui pog-

egemonie).

A Torino dopo l'otto settembre del 1943 e con l'avvento della repubblica di Salò, fermenti di insofferenza antifascista cominciarono a manifestarsi anche nell'ambito della magistratura, che pure era completamente fascistizzata a partire dalla circolare Rocco del 1933 sull'iscrizione al PNF dei magistrati di carriera. Si trattò per la verità di ben poca cosa. Il 3 aprile del 1944, in occasione della visita alla Corte di Torino del ministro della giustizia di Salò, Pisenti, alcuni magistrati gli fecero presente che se fosse stato imposto un giuramento di fedeltà al regime fascista essi avrebbero rifiutato; nient'altro. Ma questo fu sufficiente al PCI per decidere che la magistratura torinese era « democratica » e che a essa si poteva guardare con fiducia per la « ristrutturazione » dell'amministrazione della giustizia a liberazione avvenuta. Nel luglio del 1944, il CLN nominò Riccardo Peretti Griva, allora Presidente della Sezione alla Corte d'Appello di Torino, primo presidente della stessa Corte, con poteri speciali su tutti gli altri magistrati. Intorno a Peretti Griva si raccolse un discreto numero di giovani magistrati che collaborarono con entusiasmo alla soluzione del difficile problema di far sì che la giustizia rimanesse pur sempre borghese, senza essere più fascista. Tra di essi il più zelante, quello con più capacità organizzative, era un giovane magistrato di grado VII, che aveva lasciato la sua sede di Vicenza « perché il suo fiero comportamento di magistrato antifascista lo aveva posto in serio pericolo » e, riparato clandestino a Torino, si era dato da fare ad organizzare i giovani magistrati antifascisti diventandone l'ispiratore e il consigliere.



verso lo stesso codice penale fascista, bastando applicarne le sanzioni in relazione alle diverse figure di reato con la sola inversione — possibilissima in rapporto alla lettera delle norme — del loro presupposto ideologico e morale ».

Appena ricevuta la nomina del CLN Peretti Griva inviò « istruzioni riservate » ai « presidenti e procuratori del re in Piemonte », in cui diceva:

« ...la disorganizzazione dei pubblici uffici e il generale disorientamento degli spiriti in così grande crisi daranno luogo ad una condizione di cose nella quale i peggiori disordini potranno verificarsi ponendo in pericolo i presupposti medesimi della vita civile. E' perciò necessario che il popolo senta fin dalle prime ore che la Giustizia è presente, che i membri dell'ordine giudiziario sono rimasti in mezzo a lui, ai loro posti, e che l'opera di rivendicazione delle vittime innocenti e di punizione dei colpevoli è già in corso ».

Quando le « istruzioni » invitavano i vari procuratori a procedere all'immediata scarcerazione dei detenuti politici, erano accompagnate da questa motivazione: « Con queste scarcerazioni i Procuratori del Re compiranno non soltanto opera di giustizia, ma preveniranno l'assalto alle carceri da parte del popolo, impedendo così violenze a persone e cose e la evasione dei delinquenti comuni ». E più oltre « Criterio direttivo sarà quello di non attendere le sollecitazioni delle autorità politiche, e di dare alle innumerevoli e innocenti vittime del regime fascista quella soddisfazione che la pubblica coscienza morale reclama, anche allo scopo di prevenire gli **eccessi della giustizia privata** ». Ed ancora « Onde ottenere che l'attività della magistratura raggiunga lo scopo di assicurare la pubblica opinione che esige sia fatta giustizia, e di calmare in tal modo gli animi e prevenire disordini, è necessario che i capi dei tribunali facciano metodicamente inserire sulla stampa locale le più ampie notizie sull'opera giornalmente svolta ».

Con questo tipo di retroterra ideologico è chiara la profonda avversione che questi giudici manifestarono sempre contro l'introduzione di nuovi organi di giustizia proletaria diretta. « La creazione di tribunali straordinari — scriveva Peretti Griva in risposta ad alcune proposte organizzative del CLN — convince la pubblica opinione o che i giudici ordinari non sanno rendere giustizia, o che ai giudici straordinari si chiede qualcosa che della giustizia non ha che

sapppiano leggere e scrivere; 2) abbiano un'età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 65; 3) offrano le massime garanzie morali e politiche ».

In seguito il « dissidio » tra CLN torinese e magistrati democratici fu ricomposto con un compromesso: per i giorni dell'insurrezione fu previsto il funzionamento di tribunali militari facenti capo al C.V.L. (Corpo volontari della libertà), organi di giustizia ordinaria. Subito dopo il periodo d'emergenza era previsto che entrassero in funzione le Corti d'Assise del popolo come tribunali straordinari. Nessuno le vide mai funzionare: ebbero delle Corti d'assise straordinarie istituite da un decreto di Umberto II di Savoia per i reati di collaborazione con i tedeschi, le quali durarono fino al 31 dicembre del 1947.

I partigiani e gli operai rimasero sostanzialmente assenti nei confronti di questo dibattito sulle forme istituzionali che i tribunali dovevano assumere. Continuarono indifferenti la loro pratica di eliminazione diretta del nemico di classe, non coinvolti in una problematica che era tutta interna alla concezione borghese e del diritto e dei suoi istituti. I vari tribunali militari, così come gli altri organismi « istituzionalizzati » che funzionarono durante la resistenza, pronunciarono infatti pochissime sentenze: e questo non vuol dire che di fascisti ne furono ammazzati pochi, ma che i partigiani preferirono il più delle volte sbrigarsela da soli e procedere in maniera diretta agli atti di giustizia proletaria.

D'altra parte il processo di restaurazione a livello giudiziario, la continuità dello stato borghese nei suoi istituti più tipicamente repressivi come tribunali e magistrati, nacque proprio allora beneficiando di quella indifferenza e della collaborazione del PCI. C'è un filo nero che unisce la funzione e i compiti affidati dalla Resistenza e uomini come Peretti Griva e l'opera svolta da Togliatti come ministro della giustizia. Un filo nero che va ripercorso fino in fondo per spiegarsi il processo di liquidazione della resistenza prima, della ricostruzione capitalistica dopo.

L'ispiratore dei passi salienti dei rapporti e delle relazioni di Peretti Griva che abbiamo citate fu proprio quel giovane giudice di grado VII che abbiamo visto arrivare clandestino a Torino ai primi del '44. Quel magistrato fece una rapida carriera fino ad arrivare al grado di capo della Sezione Giustizia del CMRP, a diventare cioè capo della giustizia militare par-

guerra disperata e senza quartiere, ma che, creando vittime innocenti, avrebbero gettato un'ombra sul sacrificio e sull'eroismo dei volontari e pregiudicato la rinascita del paese, che col sangue prodigato dai gruppi di combattimento sulla linea del fronte e dai partigiani nel territorio invaso pagava il duro prezzo del suo riscatto ». Aveva le idee chiare quel magistrato e le ribadiva in una sua circolare ai « comandi dipendenti », oggetto: giustizia partigiana. « Sono pervenute a questo CMRP alcune segnalazioni di esecuzioni di supposti collaborazionisti e di alcuni presunti traditori e spie avvenute su ordine dei subordinati e senza che fosse stata prima pronunciata sentenza di condanna da parte del tribunale partigiano. In caso il comandante che aveva dato l'ordine di esecuzione ha tentato di giustificare la disposizione asserendo che non gli era possibile costituire un collegio giudicante perché i dipendenti temevano, ponendo la loro firma in calce alla sentenza, di essere chiamati a rispondere più tardi di giudizio illegale. Siffatti procedimenti, specialmente se il movente fosse quello del rifiuto della responsabilità sono assolutamente pregiudizievoli e antidemocratici, a prescindere dal discredito che gettano sul movimento partigiano cui si muoverebbe l'accusa di ripetere i procedimenti settari del fascismo che elimina senza processo i testimoni incomodi e gli accusatori di domani ».

La frase sottolineata la dice lunga sul modo in cui i partigiani guardavano ai vari tribunali predisposti dal CLN, sulla diffidenza e la sfiducia che avevano verso questi magistrati antifascisti. Le altre ci presentano il capo della giustizia militare del CMRP (nella sua veste di repressore di tutti gli atti di giustizia diretta partigiana) come l'anello di congiunzione, imposto dal PCI, tra magistratura fascista e magistratura repubblicana, nella riaffermata fedeltà al codice Rocco, « invertito » negli anni della resistenza, « ricapovolto », subito dopo, per assumere definitivamente le sue caratteristiche di strumento di vendetta di classe e di persecuzione del proletariato da parte della borghesia. E' venuto il momento di fare il nome di quel magistrato: si chiamava e purtroppo si chiama, Giovanni Colli. Sì, l'attuale procuratore generale di Torino, il persecutore di operai e rivoluzionari, il più accanito sostenitore e difensore del codice Rocco, quello che ha ripristinato tutti i reati tipicamente fascisti, era il capo della giustizia militare partigiana.